

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	102
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento 1.100 del Governo e relativi subemendamenti</i> ) .....	114
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	133

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	109
--	-----

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	110
ALLEGATO 3 ( <i>Correzioni di forma approvate</i> ) .....	138

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 1° luglio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.*

##### La seduta comincia alle 11.05.

**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.**

**Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrata dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi giovedì 26 giugno si è convenuto sulla convocazione di una seduta nella mattina di oggi per l'esame dell'emendamento 1.100 del Governo e dei relativi subemendamenti, in modo da concludere l'esame entro la mattinata e consentire la trasmissione del testo risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative alle Commissioni competenti in sede consultiva. L'esame si dovrebbe quindi concludere con il conferimento del mandato alla relatrice nella seduta convocata per le ore 18.30 di oggi.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa notare l'incongruità procedurale di sottoporre a votazione una proposta di modifica del Governo che, di fatto, unilateralmente, cancella il lavoro fatto sinora dalla Commissione, che si era tradotto in un testo condiviso. Ritiene, dunque, inaccettabile che la volontà della Commissione, che si era esplicitata con l'approvazione di specifici emendamenti al testo, venga oggi superata con una proposta di modifica governativa. Sottolinea, peraltro, che tale proposta di modifica è stata avanzata al di fuori di un termine di presentazione degli emendamenti che, a suo avviso, si sarebbe dovuto fissare per consentire anche ai membri della Commissione di intervenire nuovamente sul testo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rilevato che le decisioni assunte dalle Commissioni in sede referente non hanno carattere definitivo ed è pertanto ammissibile, un riesame delle questioni sulle quali già ci si era pronunciati, fa notare che l'emendamento del Governo interviene a seguito di un'interlocuzione specificamente volta a superare le criticità di carattere finanziario del testo elaborato dalla Commissione. Ricorda, infatti, che sul testo elaborato dalla Commissione era stata acquisita una relazione tecnica negativamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Fa presente che se la Commissione fosse andata avanti con il testo originario, sprovvisto di un'adeguata copertura finanziaria, l'esame del provvedimento si sarebbe bloccato in Assemblea, con il rischio di dover rinviare il provvedimento in Commissione.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), intervenendo per una precisazione, ritiene scorretto, a fronte di una relazione tecnica verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, concedere solo al Governo di incidere sul testo, non riconoscendo analoga facoltà ai parlamentari. Pur comprendendo le ragioni dell'intervento prospettato, ritiene che si sia in presenza di un precedente regolamentare pericoloso.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fatto presente che la Commissione ha piena facoltà di respingere, se lo ritiene opportuno, l'emendamento 1.100 del Governo, fa notare che le modalità di organizzazione dell'esame sono state concordate nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, senza che vi sia stata alcuna forzatura da parte della presidenza.

Avverte che è stata trasmessa ed è in distribuzione la relazione tecnica sull'emendamento 1.100, che è verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, subordinatamente ad alcune correzioni relative agli importi degli oneri derivanti dall'emendamento negli anni 2017, 2018 e 2019.

Fa presente che sono stati presentati settantadue subemendamenti (*vedi allegato 1*). Nel ricordare che nella valutazione circa l'ammissibilità dei subemendamenti occorre considerare la loro attinenza al testo dell'emendamento a cui si riferiscono, segnala che, in considerazione dell'ampiezza della portata della proposta emendativa presentata dal Governo, ha valutato tale attinenza in modo piuttosto estensivo. Applicando tale parametro di valutazione risultano pertanto inammissibili i subemendamenti Placido 0.1.100.46 e Marzana 0.1.100.61, che recano disposizioni in materia di pensionamento dei lavoratori della scuola della cosiddetta « quota 96 », intervenendo su una questione non affrontata dall'emendamento del Governo. Rileva, in proposito, che le proposte, pur presentando elementi di connessione con il contenuto dei provvedimenti esaminati dalla Commissione, affrontano tuttavia una materia che non è oggetto di tali provvedimenti e che la Commissione ha affrontato nell'ambito di ulteriori proposte di legge ancora in corso di esame. Avverte, inoltre, che la relatrice ha presentato due subemendamenti (*vedi allegato 1*), i quali hanno natura essenzialmente tecnica. Un subemendamento è volto a recepire le modifiche richieste in sede di verifica della relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato, al fine di tenere conto della più

precisa quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa. L'altro subemendamento ha il fine di precisare i termini entro i quali il Ministro del lavoro deve riferire annualmente al Parlamento in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) chiede alla presidenza di attenersi, quantomeno nella valutazione sull'ammissibilità dei subemendamenti, a criteri più flessibili, anche in considerazione delle irrituali modalità procedurali di svolgimento dell'*iter*, che hanno negato ai parlamentari di intervenire nuovamente sul testo.

Giorgio AIRAUDO (SEL) condividendo quanto testé proposto dal deputati Fedriga, chiede al presidente di riconsiderare la sua valutazione sui subemendamenti dichiarati inammissibili.

Davide TRIPIEDI (M5S) si associa a quanto testé richiesto, osservando che i subemendamenti dichiarati inammissibili fanno riferimento ad un tema connesso a quello in oggetto, trattando della questione dei lavoratori di quota 96, rispetto ai quali appare necessario intervenire con la massima urgenza.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che, in sede di valutazione sull'ammissibilità, si è attenuto a criteri di estrema flessibilità, che lo hanno spinto a considerare ammissibili quasi tutte le proposte presentate, fatta eccezione per i subemendamenti Placido 0.1.100.46 e Marzana 0.1.100.61, che intervengono su una questione non attinente all'oggetto in discussione. Fatto presente, peraltro, che in materia di tutela dei lavoratori appartenenti alla cosiddetta « quota 96 » è già pendente in Commissione una specifica proposta di legge, osserva che interventi a favore di quei soggetti si potranno valutare proprio in quella sede o, eventualmente, nell'ambito dell'esame di altri provvedimenti, tra cui cita, ad esempio, il decreto-legge in materia di riforma della

pubblica amministrazione, in corso di esame presso la Camera.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, osserva che la volontà comune della Commissione è sempre stata quella di tutelare nel miglior modo possibile i lavoratori appartenenti alla cosiddetta « quota 96 », come dimostra, del resto, l'approvazione di uno specifico atto di indirizzo sul tema, promosso congiuntamente con la Commissione V. Fa notare, tuttavia, che appare più opportuno che tali interventi di tutela siano valutati nell'ambito dell'esame di altri provvedimenti d'urgenza di iniziativa governativa, che, peraltro, potrebbero entrare in vigore prima della proposta di legge in esame, sottolineando come si possa considerare a tal fine proprio il decreto-legge sulla pubblica amministrazione, in corso di esame alla Camera. Pur facendo presente che si tratta di soggetti che ancora lavorano e che non possono essere equiparati completamente agli altri « esodati », si dichiara disponibile alla formulazione di un ordine del giorno che ribadisca la volontà della Commissione di risolvere la questione relativa alla cosiddetta « quota 96 », giudicata molto importante anche ai fini dell'ingresso di giovani nel settore della scuola.

Claudio COMINARDI (M5S) invitati i componenti della maggioranza ad un maggiore realismo, giudica inaccettabile limitarsi a presentare sulla questione « quota 96 » un ordine del giorno, che, peraltro, non ha natura vincolante. Ritiene opportuno, pertanto, che la Commissione si concentri su tale problematica sin dall'esame del presente provvedimento.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) giudica paradossale la valutazione svolta dalla presidenza, che, da un lato, dichiara inammissibili subemendamenti che affrontano una questione specifica come quella di « quota 96 », dall'altro, considera idonei subemendamenti che, addirittura, abrogano la riforma Fornero nel suo complesso.

Giorgio AIRAUDO (SEL), pur non dichiarandosi contrario *a priori* ad un ordine del giorno in materia, ritiene che la questione dei « quota 96 » vada affrontata con urgenza e in modo incisivo, considerato che analoghe valutazioni di inammissibilità potrebbero essere avanzate anche nell'ambito dell'esame di altri provvedimenti. Paventa, peraltro, il rischio che l'inserimento di un emendamento in materia nel decreto-legge n. 90 del 2014 porti ad una dichiarazione di incostituzionalità delle relative disposizioni, tenuto conto degli orientamenti della Corte costituzionale in materia di decretazione di urgenza.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ribadito che la questione « quota 96 » è già oggetto di uno specifico provvedimento incardinato presso la XI Commissione e non può, in questa sede, essere considerata attinente, fa notare che tutti i gruppi, sotto il profilo politico, condividono l'esigenza di intervenire in materia, proprio al fine di salvaguardare i lavoratori rimasti vittime di un errore legislativo e nella consapevolezza che sia necessario garantire un ricambio generazionale nell'ambito del settore scolastico. Ritiene, tuttavia, che si è di fronte ad un dato di oggettiva inammissibilità, che ritiene fondata e non strumentale, dal momento che altre proposte di modifica sono state invece considerate ammissibili, proprio perché tese a fare riferimento al quadro generale degli interventi e non ad una problematica specifica, come nel caso di specie. Fatto notare che la valutazione dell'ammissibilità dei subemendamenti appare necessariamente più stringente, essendo condizionata dal testo dell'emendamento a cui fanno riferimento, invita i gruppi a rinviare l'esame della questione ad altre occasioni.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 del Governo, nonché sul subemendamento Fedriga 0.1.100.55. Raccomanda poi l'approvazione dei suoi subemendamenti 0.1.100.71 e 0.1.100.72, volti rispettivamente a precisare i termini entro

i quali il Ministro del lavoro e delle politiche sociali deve riferire annualmente al Parlamento in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia e a recepire le modifiche richieste in sede di verifica della relazione tecnica da parte della Ragioneria dello Stato, al fine di tenere conto della più precisa quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa. Fa presente che il parere sulle restanti proposte emendative deve intendersi contrario. Precisa, comunque, che il subemendamento Fedriga 0.1.100.41 appare sostanzialmente condivisibile, ma può già considerarsi assorbito nel testo presentato dal Governo, che ha contenuto analogo.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), preannunciando il suo voto a favore sul subemendamento Tripiedi 0.1.100.1, si augura che i cittadini, nell'ambito del *referendum* promosso dal suo partito, abroghino l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, considerato che la maggioranza, in seno alla XI Commissione, non sembra avere il coraggio per adottare i necessari interventi in materia.

La Commissione respinge il subemendamento Tripiedi 0.1.100.1.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Polverini 0.1.100. 2 e Polverini 0.1.100.3: s'intende vi abbiano rinunciato.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), intervenendo sul suo subemendamento 0.1.100.4, esprime il dubbio che il fatto di aver ridotto a 35 mila il numero dei soggetti da salvaguardare celi, in realtà, l'intenzione di privare della tutela i soggetti che sono stati già contemplati nei precedenti interventi, sottolineando che sarebbe stato sufficiente indicare le economie accertate presso il fondo destinato alle misure di salvaguardia. Paventa, inoltre, il rischio che l'emen-

damento 1.100 del Governo inneschi una pericolosa guerra tra poveri, dal momento che si tolgono risorse destinare alla cassa integrazione per finanziare limitati interventi di salvaguardia.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, osserva che il rischio di una riduzione delle tutele per i soggetti già compresi nella precedenti salvaguardie è stata attentamente valutata, insieme ai competenti organismi tecnici, che, tuttavia, nello stimare la presenza di risorse non utilizzate nell'ambito della seconda e quarta salvaguardia, hanno fornito ampie rassicurazioni circa il mantenimento dei diritti acquisiti dai soggetti già salvaguardati.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ritiene che la questione posta dal deputato Fedriga sia interessante e potrebbe offrire lo spunto per una riflessione di carattere più generale riguardante il rapporto tra le somme stanziare per gli interventi legislativi e il loro effettivo utilizzo. Fa notare che tale tema potrebbe riguardare anche altre categorie di lavoratori, tra i quali cita, ad esempio, i soggetti impiegati in lavori usuranti, per i quali, in passato, sono state stanziati notevoli risorse, di cui andrebbe accertato l'effettivo utilizzo. Ritiene, nel complesso, che vi sia una tendenza a sovrastimare le somme destinate al finanziamento degli interventi legislativi, evidenziando l'esigenza di un attento monitoraggio, eventualmente da svolgere anche nell'ambito di una specifica indagine conoscitiva, che abbia ad oggetto la corrispondenza tra gli stanziamenti e l'effettivo utilizzo per le finalità di salvaguardia dichiarate.

La Commissione respinge il subemendamento Fedriga 0.1.100.4.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Di Lello 0.1.100.5: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, quindi, respinge il subemendamento Fedriga 0.1.100.6.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) dichiara di ritirare il suo subemendamento 0.1.100.7.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Fedriga 0.1.100.8, 0.1.100.9, 0.1.100.10 e 0.1.100.11.

Giorgio AIRAUDO (SEL), illustra il proprio emendamento 0.1.100.12, sottolineando come esso miri a recuperare lo spirito del lavoro svolto dalla Commissione, che aveva condotto ad un testo unificato efficace e condiviso.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, osserva che il testo unificato che la Commissione aveva elaborato, recante misure effettivamente più ampie, rispecchiava pienamente la volontà di tutti i gruppi, che mirava a offrire la massima tutela ai soggetti coinvolti, tra i quali i macchinisti e le lavoratrici rientranti nell'opzione donna. Richiamate altresì le proposte relative ai lavoratori della scuola appartenenti alla « quota 96 », fa notare, tuttavia, che, secondo le valutazioni degli organismi competenti, quel testo presentava problematiche sotto il profilo della sostenibilità finanziaria. In ragione della necessità di rispettare la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, il Governo è stato sollecitato a proporre un'altra soluzione, che, sostanzialmente, recepisce solo in parte le proposte della Commissione, dal momento che sposta di un anno i termini delle decorrenze e amplia la platea ai lavoratori con contratti a tempo determinato cessati. Ritiene che le misure prospettate dal Governo – le uniche ritenute sostenibili, allo stato, dal punto di vista finanziario – costituiscano un passo avanti, pur nella consapevolezza che rimangono altre questioni aperte che richiederanno un intervento di riforma più organico e strutturale, da realizzare con futuri provvedimenti o nell'ambito della legge di stabilità.

Davide TRIPIEDI (M5S) constata con amarezza che, nonostante sull'argomento

in discussione vi sia l'unanime consenso dei gruppi, il Parlamento non viene messo dal Governo nelle condizioni di operare, con grave pregiudizio dei lavoratori coinvolti. Rilevato che nell'ambito del Governo sembrano emergere pesanti contraddizioni in ordine alla prospettiva di realizzare una riforma di tipo strutturale, ritiene necessario che la Commissione svolga sino in fondo il proprio ruolo, nel tentativo di salvaguardare lavoratori in soggetti ad attività usuranti, tra i quali cita i macchinisti, per i quali l'innalzamento dell'età pensionabile potrebbe ripercuotersi negativamente anche su fondamentali esigenze di sicurezza pubblica.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene che non si possa parlare di problemi di natura finanziaria, dal momento che taluni dei suoi emendamenti prevedono forme di copertura adeguata, analoghe a quelle previste dal Governo nell'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2014. Ritiene, pertanto, che i gruppi di maggioranza stiano votando contro i suoi emendamenti non per motivi finanziari, ma per una scelta politica di cui si devono assumere tutte le responsabilità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Airaudo 0.1.100.12, Fedriga 0.1.100.13, 0.1.100.14, 0.1.100.15, Rizzetto 0.1.100.16, Fedriga 0.1.100.17, 0.1.100.18, 0.1.100.19, 0.1.100.20, 0.1.100.21, 0.1.100.22 e 0.1.100.23.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), illustrando il suo emendamento 0.1.100.24, fa notare che esso riprende una tematica ampiamente affrontata dalla XI Commissione relativa all'esigenza di fare riferimento alla maturazione dei requisiti, piuttosto che alle decorrenze, al fine di evitare l'applicazione del regime della finestra mobile e delle aspettative di vita. Ne raccomanda, in conclusione, l'approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni,

respinge i subemendamenti Fedriga 0.1.100.24, 0.1.100.25, 0.1.100.26, 0.1.100.27, 0.1.100.28, 0.1.100.29, 0.1.100.70, 0.1.100.30, 0.1.100.31, 0.1.100.32, 0.1.100.33, 0.1.100.34, 0.1.100.35, 0.1.100.36, 0.1.100.37, 0.1.100.38, 0.1.100.39, 0.1.100.40, 0.1.100.41, 0.1.100.42, 0.1.100.43, 0.1.100.44 e 0.1.100.45, Airaudo 0.1.100.47 e Tripiedi 0.1.100.48.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Di Lello 0.1.100.49: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Fedriga 0.1.100.50, Airaudo 0.1.100.51, Fedriga 0.1.100.52, Placido 0.1.100.53 e Fedriga 0.1.100.54, approva il subemendamento Fedriga 0.1.100.55 (*vedi allegato 2*) e respinge il subemendamento Fedriga 0.1.100.56. La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi i subemendamenti del relatore 0.1.100.71 e 0.1.100.72 (*vedi allegato 2*) e respinge i subemendamenti Rizzetto 0.1.100.57, Fedriga 0.1.100.58, Placido 0.1.100.59, Rizzetto 0.1.100.60 e Fedriga 0.1.100.62.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), illustra il suo subemendamento 0.1.100.63, di cui raccomanda l'approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Fedriga 0.1.100.63, 0.1.100.64, 0.1.100.65, Rizzetto 0.1.100.66 e Fedriga 0.1.100.67.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), illustrando il suo subemendamento 0.1.100.68, fa notare che esso prevede forme di copertura adeguate – analoghe a quelle previste dal Governo nell'ambito del decreto-legge relativo alla riforma della pubblica amministrazione – sulle quali invita la Commissione a riflettere seriamente. Ritiene che, in caso di caso contrario, la maggioranza sarebbe responsabile di un vero e proprio « baratto » com-

più ai danni dei lavoratori, da momento che con l'emendamento 1.100 del Governo si sottraggono risorse destinate al finanziamento degli strumenti di sostegno al reddito in deroga per finanziarie circoscritti interventi di salvaguardia. Fa notare, inoltre, che, secondo le dichiarazioni ufficiali rese dal Ministro, tali risorse appaiono insufficienti a garantire le prestazioni già per il 2014. Nel ritenere necessario che il Governo si pronunci sulle questioni testé poste, chiede alla presidenza di valutare una breve sospensione dei lavori per consentire allo stesso Esecutivo di verificare l'adeguatezza delle coperture proposte nel suo subemendamento, che fanno riferimento alla possibilità di attingere ad ulteriori economie risultanti dalla *spending review*.

Giorgio AIRAUDO (SEL) si associa alle considerazioni testé svolte dal deputato Fedriga, giudicando inaccettabile intaccare le risorse destinate agli strumenti di sostegno al reddito in deroga, che già per l'anno in corso appaiono insufficienti, con il rischio di far luogo ad una vera e propria lotta tra poveri.

Davide BARUFFI (PD), pur facendo notare che non esiste alcun rischio di intaccare le risorse destinate al finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per l'anno 2014, considerato che la riduzione prevista dal Governo decorre dal 2015, ritiene esista una questione più generale di consistenza del Fondo sociale per occupazione e formazione, sulla quale le preoccupazioni del Ministro appaiono fondate e richiedono l'attenzione costante del Parlamento. Si augura, in conclusione, che il Governo possa garantirne la piena operatività per gli anni futuri.

Davide TRIPIEDI (M5S) ritiene inaccettabile sottrarre risorse destinate al finanziamento degli strumenti di sostegno in deroga, alla luce della grave crisi economica in atto.

Il sottosegretario Massimo CASSANO fa notare che il Governo, a seguito di una

lunga e complessa attività di verifica, ha ritenuto opportuno utilizzare le coperture finanziarie previste nell'emendamento 1.100, riservandosi, peraltro, di integrare in futuro le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione e di assumere ulteriori interventi strutturali nell'ambito della legge di stabilità. Ritiene pertanto che vi siano le condizioni per concludere positivamente l'*iter* di esame.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) chiede al Governo di pronunciarsi chiaramente sulle modalità di copertura indicate dal suo subemendamento 0.1.100.68.

Cesare DAMIANO, *presidente*, osserva che il Governo, nell'ambito della propria discrezionalità politica, ha compiuto una scelta precisa, ritenendo opportuno, per il provvedimento in esame, utilizzare determinate coperture e non altre.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene che il Governo stia giocando sulla pelle dei lavoratori, con il rischio di pregiudicare gli interventi di sostegno al reddito. Ribadisce la propria richiesta di sollecitare una risposta del Governo sul punto.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ritiene che la risposta sia già stata fornita dal Governo con l'emendamento 1.100, elaborato a seguito di un lungo e complesso *iter* di approfondimento con gli organismi competenti, ricordando peraltro che l'Esecutivo si è altresì impegnato a reintegrare il fondo per occupazione e formazione e ad assumere misure strutturali nell'ambito della prossima legge di stabilità. Ritiene, infine, che su tale delicata questione si possa eventualmente presentare un ordine del giorno.

Carlo DELL'ARINGA (PD) ritiene che la questione dei risparmi derivanti da processi di *spending review* portati avanti nel settore pubblico, anche attraverso forme di staffetta generazionale, non valga per il settore privato, laddove in quest'ultimo le uscite anticipate dal lavoro producono risparmi solo per il datore di

lavoro, non certo per la pubblica amministrazione e per il bilancio dello Stato. Ritiene illogica, quindi, un'equiparazione delle conseguenze di tali interventi solo al fine di estendere talune modalità di copertura anche al provvedimento in esame.

Titti DI SALVO (Misto) ritiene che, a prescindere dal merito del subemendamento in esame, dal dibattito odierno emerga una preoccupazione condivisa dai gruppi circa l'effettiva necessità di promuovere un intervento di salvaguardia efficace. Ritiene pertanto che sia opportuno che i gruppi promuovano una specifica iniziativa parlamentare tesa a sollecitare il Governo a definire un intervento strutturale in collaborazione con la Commissione stessa, che ritiene che sul punto abbia già svolto un lavoro meritevole di attenzione. Ritiene altresì importante chiarire le questioni di copertura dell'emendamento del Governo al fine di non intaccare le risorse destinate al finanziamento della cassa integrazione in deroga.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene che occorra concentrarsi sul merito della sua proposta di modifica, che giudica fondamentale in vista di una piena tutela dei lavoratori coinvolti. In risposta al deputato Dell'Aringa, fa notare che le economie individuate dal Governo per la riforma della pubblica amministrazione fanno riferimento a più complessi processi di *spending review* – teoricamente utilizzabili anche per finanziare il provvedimento in esame – e non derivano automaticamente dai risparmi realizzabili con percorsi di prepensionamento. Fa notare, piuttosto, che proprio l'uscita dal lavoro anticipata nel settore pubblico determina oneri che vengono coperti dal Governo con le stesse modalità proposte nel suo subemendamento.

Carlo DELL'ARINGA (PD) ritiene che le uscite anticipate dal lavoro nel settore pubblico producano automaticamente un risparmio di spesa che non richiedono di essere esplicitate a livello contabile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Fedriga 0.1.100.68 e Placido 0.1.100.69. Approva, infine, l'emendamento 1.100 del Governo (*vedi allegato 2*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, essendosi concluso l'esame dell'emendamento 1.100 e dei subemendamenti ad esso riferiti, fa presente che è possibile procedere a trasmettere il testo del provvedimento risultante a seguito dell'esame degli emendamenti alle Commissioni competenti in sede consultiva, per poi riprendere l'esame ai fini del conferimento del mandato alla relatrice nella seduta convocata per le ore 18.30 di oggi.

Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per le ore 18.30 di oggi.

**La seduta termina alle 12.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 1° luglio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 12.55.**

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.**

**C. 2426 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VII e X).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 giugno 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice ha svolto un intervento introduttivo, riservandosi di presentare una proposta di parere in esito al dibattito.

Avverte altresì che, poiché durante l'esame degli emendamenti presso le Com-

missioni di merito – che non si è ancora concluso – sono già state apportate talune significative modifiche al testo in esame, anche in relazione a parti di interesse della Commissione, potrebbe valutarsi l'opportunità di attendere la trasmissione del testo definitivo, come risultante dall'esame degli emendamenti, prima di procedere alla deliberazione di competenza.

Chiede alla relatrice come intenda procedere al riguardo.

Cinzia Maria FONTANA, *relatore*, concorda con la proposta del presidente, atteso che l'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito non è ancora concluso e si stanno prospettando modifiche significative anche relativamente alle parti di interesse della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 1° luglio 2014. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.*

**La seduta comincia alle 18.35.**

**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.**

**Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I e XII, segnalando che entrambe le Commissioni hanno espresso parere favorevole. Fa presente che le altre Commissioni non hanno espresso il parere di competenza, mentre la V Commissione esprimerà il proprio parere all'Assemblea nella giornata di domani.

Prima di procedere alla votazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea, propone alcune correzioni di forma (*vedi allegato 3*) che si rendono necessarie per migliorare il testo sotto il profilo del *drafting* legislativo.

Pone quindi in votazione le correzioni di forma proposte.

La Commissione approva le correzioni di forma proposte dal presidente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, propone quindi di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul nuovo testo unificato del provvedimento risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) nel preannunciare la presentazione di una relazione di minoranza, a nome del proprio gruppo annuncia l'espressione di un voto contrario sulla proposta di conferimento del mandato alla relatrice sul testo risultante dall'esame delle proposte emendative. Si dichiara, infatti, assolutamente insoddisfatto dell'atteggiamento tenuto dai Governi che si sono succeduti in questa legislatura, che non hanno profuso il necessario impegno né per assicurare adeguate salvaguardie alle diverse categorie di lavoratori « esodati » né per individuare le soluzioni strutturali, più volte promesse, ma mai materializzatesi. In particolare, fa presente che non si può fare affidamento sulle promesse dell'attuale Esecutivo, che ha già più volte disatteso impegni solennemente assunti. In questo contesto, ritiene che non si possa assolutamente essere soddisfatti dell'impegno assunto dal Ministro Poletti di un ripristino delle risorse del Fondo sociale per occupazione e

formazione nell'ambito della prossima legge di stabilità, che già dovrà farsi carico di reperire risorse per numerose altre finalità di spesa. Paventa, a questo riguardo, l'avvio di una vera e propria guerra tra categorie sociali ugualmente colpite dalla crisi occupazionale che attanaglia il nostro Paese, dal momento che il definanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione sottrae risorse alla cassa integrazione in deroga, che già presenta nel presente esercizio finanziario gravi problemi di sottofinanziamento, evidenziati nei giorni scorsi dallo stesso Ministro Poletti. Sottolinea, poi, come il testo risultante dall'esame delle proposte emendative non dia soluzione ai problemi di specifiche categorie di lavoratori, che invece erano tutelate dal nuovo testo unificato delle proposte di legge di iniziativa parlamentare elaborato dalla Commissione prima dell'intervento del Governo, segnalando, in particolare, la mancata tutela dei macchinisti ferroviari. Su un piano più generale, osserva che non si può continuare a procedere con interventi correttivi ravvicinati e frammentari, segnalando l'esigenza di una totale demolizione della riforma di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, che ha apportato drastiche modifiche a un sistema pensionistico che la stessa Commissione europea riteneva equilibrato sotto il profilo finanziario. Giudica grave che, in questo contesto, il sistema previdenziale sia stato utilizzato come un bancomat per far fronte alle esigenze di riequilibrio della finanza pubblica, con interventi che hanno leso diritti inviolabili dei lavoratori, mentre si sarebbero potuti realizzare interventi seri ed incisivi di riduzione degli sprechi delle pubbliche amministrazioni. Ritiene, quindi, che la soluzione individuata potrà senz'altro soddisfare le burocrazie e le esigenze meramente ragionieristiche, ma rischia di determinare autentici drammi sociali per i lavoratori interessati, anche in ragione dell'utilizzo delle risorse destinate alla cassa integrazione in deroga. Pur comprendendo che la maggioranza debba individuare soluzioni che consentano il mantenimento dei propri equilibri interni e

ribadendo la propria contrarietà allo stravolgimento del lavoro della Commissione operato dall'emendamento del Governo, auspica che in sede di esame in Assemblea i gruppi che sostengono l'Esecutivo possano riconsiderare le scelte compiute, sopprimendo, quantomeno, il definanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione e individuando una diversa copertura finanziaria per il provvedimento.

Titti DI SALVO (Misto) ribadisce l'esigenza di promuovere un'iniziativa che solleciti il Governo a coinvolgere la Commissione in sede di definizione delle annunciate misure strutturali, anche al fine di recuperare e valorizzare il lavoro già svolto in sede referente. Ritiene opportuno, quindi, elaborare un atto formale che spinga il Governo a considerare la XI Commissione come interlocutore principale nell'ambito della realizzazione di una riforma che risolva definitivamente le questioni ancora aperte. Nel merito, ritiene che il testo provvedimento, come risultante dall'approvazione dell'emendamento 1.100 del Governo, rechi ancora talune contraddizioni che andrebbero risolte, preannunciando, quindi, il suo voto a favore degli emendamenti che verranno presentati in Assemblea, specialmente con riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento. Preannuncia, comunque, che voterà a favore del conferimento del mandato al relatore, non ritenendo giusto ostacolare un provvedimento che comunque aggiunge delle salvaguardie, seppur in misura limitata e con modalità discutibili. Svolgendo talune considerazioni conclusive, fa presente che sino a quando non si realizzerà una riforma previdenziale vera che ponga in relazione l'uscita dal lavoro con il tipo di lavoro svolto, non sarà mai possibile conseguire un equilibrio sociale soddisfacente.

Giorgio AIRAUDO (SEL) ritiene che il risultato a cui si è giunti sia deludente rispetto alle premesse iniziali che la Commissione aveva posto con un lavoro che avrebbe meritato maggiore attenzione, es-

sendo volto ad assicurare tutele più ampie. Nell'evidenziare l'esigenza di una riforma strutturale che consideri tutti gli elementi in gioco – prospettando in particolare soluzioni che mettano in connessione i trattamenti di quiescenza con il tipo di lavoro svolto – fa notare che il testo definitivo rischia di escludere dalle salvaguardie talune categorie di lavoratori, per i quali sarebbe necessario intervenire subito, senza rinviare ad altri provvedimenti futuri. Richiama, in particolare, l'esigenza di un intervento di salvaguardia per i macchinisti ferroviari e per i lavoratori della scuola appartenenti alla cosiddetta « quota 96 », ribadendo i propri dubbi, anche di carattere costituzionale, in ordine ad un intervento nell'ambito del decreto-legge n. 90 del 2014. Nell'esprimere la propria preoccupazione per il fatto che le coperture individuate dal Governo intacchino risorse fondamentali destinate al finanziamento della cassa integrazione in deroga, si riserva di esprimere ulteriori considerazioni nell'ambito dell'esame in Assemblea, auspicando che in quella sede si possa contribuire a migliorare il testo. Preannuncia, in conclusione, voto contrario al conferimento del mandato al relatore, senza con ciò voler prefigurare il proprio orientamento in sede di esame in Assemblea.

Davide TRIPIEDI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore, giudicando sbagliato un intervento che mira a salvaguardare solo talune circoscritte categorie, peraltro attingendo a disponibilità riservate al finanziamento della CIG in deroga. Giudica necessaria una riforma strutturale che risolva tutte le questioni più critiche, che coinvolgono tanti lavoratori in difficoltà, come quelli impiegati in attività usuranti, che, svolgendo delicate mansioni strettamente connesse ad esigenze di sicurezza pubblica, richiederebbero un'uscita precoce dal lavoro. Rilevato, quindi, che rimangono sul tavolo le questioni relative ai macchinisti e ai lavoratori della scuola della cosiddetta « quota 96 », stigmatizza il comportamento del

Governo, che, di fatto, ha determinato lo svuotamento del ruolo del Parlamento, imponendo l'approvazione di un emendamento che ha messo in discussione il lavoro svolto dalla Commissione, peraltro rinviando ad un futuro incerto la risoluzione delle problematiche più delicate. Ritiene che occorra una maggiore sensibilità, trattandosi di affrontare veri e propri drammi sociali, rispetto ai quali ritiene scorretto addurre giustificazioni di carattere finanziario. Nel paventare il rischio che la riforma strutturale annunciata dal Governo sia persino peggiore di quella precedente, ritiene necessario che il Parlamento favorisca in materia previdenziale una inversione di marcia, che tuteli finalmente i lavoratori.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, ritiene che la soluzione normativa a cui si è giunti sia, allo stato, l'unica possibile, stanti le difficoltà finanziarie prospettate dal Governo e dai competenti organismi tecnici, che giudica, peraltro, basate su stime esagerate. Ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un passo in avanti, pur nella parzialità degli interventi previsti, che, a suo avviso, avrebbero dovuto essere più estesi, come era nelle intenzioni iniziali della Commissione. Ritiene che meriti di essere affrontata, in particolare, la situazione di grave difficoltà delle donne, per le quali il combinato disposto di talune norme vigenti rischia di determinare effetti paradossali, con la prospettiva di posticipare di molti anni l'uscita dal lavoro. Nella prospettiva della riforma strutturale annunciata dal Governo, propone comunque di continuare lungo la direzione intrapresa, eventualmente valutando l'ipotesi di un atto di indirizzo unitario che impegni il Governo a coinvolgere la Commissione in sede di elaborazione delle necessarie misure strutturali, che consentano definitivamente il superamento delle contraddizioni recate dalle salvaguardie.

Cesare DAMIANO, *presidente*, pone, quindi, in votazione la proposta di conferire alla relatrice il mandato a riferire

favorevolmente in Assemblea sul nuovo testo unificato del provvedimento risultante a seguito dell'esame in sede referente. Propone, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La Commissione delibera, quindi, di conferire al deputato Gnechi il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.

Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 19.**

## ALLEGATO 1

**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico (Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo).**

**EMENDAMENTO 1.100 DEL GOVERNO  
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

*All'emendamento 1.100, sostituire il capoverso articolo 1, con il seguente:*

ART. 1. – 1. L'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere gli articoli 1-bis e 1-ter;*

b) *sostituire il capoverso articolo 8 con il seguente:*

ART. 8 – 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 3 miliardi di euro per il 2014, in 6,551 miliardi di euro per l'anno 2015, in 9 miliardi di euro per l'anno 2016, in 12,3 miliardi di euro per l'anno 2017 e in 14,4 miliardi di euro per l'anno 2018, si provvede mediante ulteriori misure di razionalizzazione e revisione della spesa da adottare ai sensi dell'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

**0. 1. 100. 1.** Tripiedi Rizzetto, Bechis, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimenti, Cominardi.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, al comma 1, premettere il seguente:*

01. Nelle more della definizione di un intervento strutturale in materia previdenziale, da attuare entro il 31 dicembre 2014, secondo i principi e criteri direttivi

di cui al periodo seguente, nonché dell'adozione di disposizioni relative all'accesso al pensionamento del personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, trovano applicazione i commi da 1 a 4. L'intervento strutturale in materia previdenziale è volto a recuperare la flessibilità nell'età pensionabile, attraverso un meccanismo di incentivi e disincentivi, e il sistema delle quote di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché a riconoscere la centralità della cura dell'infanzia e della non autosufficienza, in particolare da parte delle donne, e ad estendere la disciplina di legge prevista in caso di lavorazione in attività particolarmente faticosa e pesante ai lavoratori iscritti al Fondo speciale dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato istituito presso l'Inps, ai lavoratori del settore di macchina, agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi e ai lavoratori esposti all'amianto e che hanno contratto o che potranno contrarre malattie asbesto correlate.

**0. 1. 100. 2.** Polverini.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, al comma 1, premettere il seguente:*

01. Nelle more della definizione di un intervento strutturale in materia previdenziale, da attuare entro il 31 dicembre 2014, secondo i principi e criteri direttivi

di cui al periodo seguente, trovano applicazione i commi da 1 a 4. L'intervento strutturale in materia previdenziale è volto a recuperare la flessibilità nell'età pensionabile, attraverso un meccanismo di incentivi e disincentivi, e il sistema delle quote di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché a riconoscere la centralità della cura dell'infanzia e della non autosufficienza, in particolare da parte delle donne, e ad estendere la disciplina di legge prevista in caso di lavorazione in attività particolarmente faticosa e pesante ai lavoratori iscritti al Fondo speciale dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato istituito presso l'Inps, ai lavoratori del settore di macchina, agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi e ai lavoratori esposti all'amianto e che hanno contratto o che potranno contrarre malattie asbesto correlate.

**0. 1. 100. 3.** Polverini.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**\*0. 1. 100. 4.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**\*0. 1. 100. 5.** Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: entro i quindici giorni con le seguenti: entro i sessanta giorni.*

**0. 1. 100. 6.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: della presente disposizione con le seguenti: della presente legge.*

**0. 1. 100. 7.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 30 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2018.*

**0. 1. 100. 8.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, comma 1, lettera b), dopo le parole: collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: ovvero abbiano maturato i requisiti entro sei mesi dalla fine del periodo di mobilità.*

**0. 1. 100. 9.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015.*

**0. 1. 100. 10.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, sopprimere il comma 4.*

**0. 1. 100. 11.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, sostituire il capoverso articolo 1-bis, con il seguente:*

ART. 1-bis. – (Sostituzione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni). – 1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il comma 14 è sostituito dal seguente:

« 14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai

soggetti di cui all'articolo 1, commi 8 e 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, ai soggetti rientranti nelle deroghe dall'articolo 2, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nonché, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

*a*) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati fino al 31 dicembre 2011 o, in caso di fallimento dell'impresa, in mancanza dei predetti accordi, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2022, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni o altri ammortizzatori sociali e a prescindere dalla data di effettivo inizio o conclusione della fruizione degli ammortizzatori;

*b*) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2022, a prescindere dalla data di conclusione della predetta mobilità;

*c*) ai lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma

*2-ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni. Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10 e *10-bis*;

*d*) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile;

*e*) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 31 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;

*f*) ai lavoratori che entro la data del 31 dicembre 2011 abbiano usufruito di congedi per assistere militari con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o congiunti ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, i quali maturino il requisito per l'accesso al pensionamento entro il 6 gennaio 2015;

g) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014 ».

*Conseguentemente, al capoverso articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* sono sostituite dalle seguenti: « a 1.354 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.397 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.320 milioni di euro per l'anno 2018, a 626 milioni di euro per l'anno 2019, a 172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022 », *con le seguenti:* sono sostituite dalle seguenti: « a 2.000 milioni di euro per l'anno 2014, a 3.500 milioni di euro per l'anno 2015, a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.500 milioni di euro per l'anno 2017, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2018, a 1.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 600 milioni di euro per l'anno 2021 e a 400 milioni di euro per l'anno 2022 »;

b) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. All'onere derivante da quanto previsto dall'articolo 1-bis e dal comma 2 del presente articolo, pari a 515 milioni di euro per l'anno 2014, 1.242 milioni di euro

per l'anno 2015, 1.242 milioni di euro per l'anno 2016, 2.012 milioni di euro per l'anno 2017, 1.565 milioni di euro per l'anno 2018 e 901 milioni di euro per l'anno 2019, 921 milioni di euro per l'anno 2020, 600 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 259 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 per effetto delle economie derivanti dall'articolo 1;

b) quanto a 441 milioni di euro per l'anno 2014, 1.161 milioni di euro per l'anno 2015, 983 milioni di euro per l'anno 2016, 1.590 milioni di euro per l'anno 2017, 1.047 milioni di euro per l'anno 2018, 655 milioni di euro per l'anno 2019, 886 milioni di euro per l'anno 2020, 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro per l'anno 2022 mediante:

1) riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

2) riduzione dei risparmi che produrrà la riforma del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il cui ammontare previsto dalla relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge predetto era pari a circa 22 miliardi nel periodo 2012-2021 e che il rapporto dell'area attuariale dell'INPS, del giugno 2013, ha correttamente ricalcolato in oltre 90 miliardi per lo stesso periodo e con ulteriori risparmi negli anni successivi.

**0. 1. 100. 12.** Airaudo, Placido.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a) ai soggetti rientranti nelle deroghe dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.*

**0. 1. 100. 13.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5.500 soggetti con le seguenti: 10.000 soggetti.*

**0. 1. 100. 14.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5.500 soggetti con le seguenti: 8.000 soggetti.*

**0. 1. 100. 15.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera a) sopprimere le parole: o non governativi.*

**0. 1. 100. 16.** Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimenti, Cominardi.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: entro il 30 settembre 2012 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2013.*

**0. 1. 100. 17.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo con le seguenti: entro trentasei mesi dalla fine dello stesso periodo.*

**0. 1. 100. 18.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo con le seguenti: entro ventiquattro mesi dalla fine dello stesso periodo.*

**0. 1. 100. 19.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: I versamenti volontari eventualmente necessari al raggiungimento dei requisiti pensionistici di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, possono riguardare anche periodi precedenti la domanda di autorizzazione.*

**0. 1. 100. 20.** Fedriga.

*All'emendamento 1. 100, capoverso articolo 1-bis, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della concessione dei benefici di cui alla presente lettera non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo.*

**0. 1. 100. 21.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera b), sostituire le parole: 12.000 soggetti con le seguenti: 20.000 soggetti.*

**0. 1. 100. 22.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera b), sostituire le parole: 12.000 soggetti con le seguenti: 15.000 soggetti.*

**0. 1. 100. 23.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera b), sostituire le parole: la decorrenza del trattamento pensionistico con le seguenti: la maturazione del diritto al trattamento pensionistico.*

**0. 1. 100. 24.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera b), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro l'ottantaquattresimo mese.*

**0. 1. 100. 25.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera b), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il settantaduesimo mese.*

**0. 1. 100. 26.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera b), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il sessantesimo mese.*

**0. 1. 100. 27.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera c), sostituire le parole: 8.800 soggetti con le seguenti: 15.000 soggetti.*

**0. 1. 100. 28.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera c), sostituire le parole: 8.800 soggetti con le seguenti: 10.000 soggetti.*

**0. 1. 100. 29.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera c), sostituire le parole: la decorrenza del trattamento pensionistico con le seguenti: la maturazione del diritto al trattamento pensionistico.*

**0. 1. 100. 70.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera c), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro l'ottantaquattresimo mese.*

**0. 1. 100. 30.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera c), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il settantaduesimo mese.*

**0. 1. 100. 31.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera c), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il sessantesimo mese.*

**0. 1. 100. 32.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera d), sostituire le parole: 1.800 soggetti con le seguenti: 3.000 soggetti.*

**0. 1. 100. 33.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera d), sostituire le parole: 1.800 soggetti con le seguenti: 2.000 soggetti.*

**0. 1. 100. 34.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera d), sostituire le parole: la decorrenza del trattamento pensionistico con le seguenti: la maturazione del diritto al trattamento pensionistico.*

**0. 1. 100. 35.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera d), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro l'ottantaquattresimo mese.*

**0. 1. 100. 36.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera d), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il settantaduesimo mese.*

**0. 1. 100. 37.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera d), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il sessantesimo mese.*

**0. 1. 100. 38.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: 4.000 soggetti con le seguenti: 8.000 soggetti.*

**0. 1. 100. 39.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: 4.000 soggetti con le seguenti: 6.000 soggetti.*

**0. 1. 100. 40.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: non rioccupati a tempo indeterminato con le seguenti: anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato.*

**0. 1. 100. 41.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: la decorrenza del trattamento pensionistico con le seguenti: la matura-*

*zione del diritto al trattamento pensionistico.*

**0. 1. 100. 42.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro l'ottantaquattresimo mese.*

**0. 1. 100. 43.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera e) sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il settantaduesimo mese.*

**0. 1. 100. 44.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il sessantesimo mese.*

**0. 1. 100. 45.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ».

*1-ter.* In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma

1-bis è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 31 agosto 2014, dai lavoratori di cui al comma 1-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, provvedendo al monitoraggio delle stesse. Le domande sono registrate secondo un ordine numerico progressivo basato sulla data e sull'ora di presentazione. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.

1-*quater*. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1-bis, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2014, al personale di cui al citato comma 1-bis.

*Conseguentemente:*

a) *al medesimo capoverso, comma 6, dopo le parole: i benefici di cui al presente articolo, aggiungere le seguenti: , con esclusione dei commi da 1-bis a 1-*quater*;*

b) *al capoverso articolo 8, comma 3:*

1) *all'alinea sopprimere le parole da: pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014 fino a: per l'anno 2022;*

2) *alla lettera b) sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con le seguenti: , nonché quanto agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, comma 1-bis, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.*

**0. 1. 100. 46.** Placido, Airaudo, Pannarale, Marcon.

**(Inammissibile)**

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « al presente

comma » e le parole: « ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 » sono sostituite dalle seguenti: « ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi ».

*Conseguentemente:*

a) *al medesimo capoverso, comma 6, dopo le parole I benefici di cui al presente articolo, aggiungere le seguenti:* , con esclusione del comma 1-bis,;

b) *al capoverso articolo 8, comma 3:*

1) *all'alinea sopprimere le parole da pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014, fino a per l'anno 2022;*

b) *alla lettera b) sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con le seguenti:* , nonché quanto agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, comma 1-bis, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto

1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

**0. 1. 100. 47.** Airaudo, Placido.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « al presente comma » e le parole: « ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. » sono sostituite dalle seguenti: « ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra. ».

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, così rinominato dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

**0. 1. 100. 48.** Tripiedi, Cominardi, Rizzetto, Chimienti, Bechis, Ciprini, Rostellato, Baldassarre.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. A tutti i lavoratori che avevano conseguito il requisito della cosiddetta « quota 96 », in presenza di un requisito di 60 anni anagrafici e 36 anni di anzianità contributiva, ovvero 61 anni di anzianità anagrafica e 36 anni di anzianità contributiva, prima della riforma previdenziale

di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è concesso il collocamento in quiescenza.

*Conseguentemente, al capoverso articolo 8, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 1-bis si provvede mediante un tributo *una tantum* pari a 5 miliardi di euro a carico delle imprese che esercitano attività di gioco d'azzardo anche *on line*.

**0. 1. 100. 49.** Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per i medesimi lavoratori, ai fini della concessione dei benefici di cui alla medesima lettera non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentiva all'esodo.

**0. 1. 100. 50.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 194 è aggiunto il seguente:

« 194-bis. Ai lavoratori e alle lavoratrici di cui al comma 194 si applica comunque la disciplina pensionistica vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, qualora dopo il 31 dicembre 2011 abbiano svolto attività lavorativa con qualsiasi contratto di lavoro, anche dipendente a tempo indeterminato, che si sia risolto in conseguenza del fallimento dell'impresa o di licenziamento non dovuto a giusta causa. »

**0. 1. 100. 51.** Airaudo, Placido.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, sopprimere il comma 3.*

**0. 1. 100. 52.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , da effettuarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,.*

**0. 1. 100. 53.** Placido, Airaudo.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 60 giorni con le seguenti: 90 giorni.*

**0. 1. 100. 54.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: della presente disposizione con le seguenti: della presente legge.*

**0. 1. 100. 55.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: non prende in esame con le seguenti: comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero delle.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione a reperire le necessarie risorse a copertura degli ulteriori oneri.*

**0. 1. 100. 56.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 5, sostituire le parole: riferisce annualmente al Parlamento con*

le seguenti: entro il 30 giugno di ogni anno trasmette alle Camere una relazione.

**0. 1. 100. 71.** Il relatore.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 6, sostituire le parole da: 331 milioni di euro fino a: per l'anno 2019 con le seguenti: 355 milioni di euro per l'anno 2017, 303 milioni di euro per l'anno 2018, 203 milioni di euro per l'anno 2019.*

*Conseguentemente, al capoverso articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole da: 2.397 milioni di euro fino a: per l'anno 2019 con le seguenti: 2.421 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.420 milioni di euro per l'anno 2018, a 656 milioni di euro per l'anno 2019;*

*b) al comma 2, sostituire le parole da: 91 milioni di euro per l'anno 2017 fino alla fine del comma con le seguenti: 67 milioni di euro per l'anno 2017, 215 milioni di euro per l'anno 2018 e 43 milioni di euro per l'anno 2019.*

**0. 1. 100. 72.** Il relatore.

*All'emendamento 1.100, sopprimere il capoverso articolo 1-ter.*

**0. 1. 100. 57.** Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimenti, Cominardi.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-ter, al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.*

**0. 1. 100. 58.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 3. Il comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel

senso che possono usufruire delle deroghe in esso previste i lavoratori dipendenti del settore privato anche se iscritti all'INPDAP. ».

*Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la rubrica dell'articolo 1-ter con la seguente: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;*

*b) al capoverso articolo 8, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. All'onere derivanti da quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 3, si provvede mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati ».

**0. 1. 100. 59.** Placido, Airaudo.

*All'emendamento 1.100, dopo il capoverso articolo 1-ter aggiungere il seguente:*

ART. 1-quater.

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

« 10-bis. Ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo, in concorrenza con almeno 60 anni di età anagrafica. Per la liquidazione della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la base imponibile non può essere superiore all'importo del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della medesima legge n. 335 del 1995 rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.

10-ter. I lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di alcun trattamento previdenziale o assistenziale, conseguono il diritto a pensione se in possesso del requisito anagrafico pari a 60 anni, prescindendo da qualsiasi minimale contributivo o di importo del rateo. Per il calcolo della pensione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In caso di conseguimento del diritto ad altro trattamento previdenziale o assistenziale, successivamente alla liquidazione della prestazione di cui al presente comma, il pagamento della stessa è sospeso fino alla maturazione dei requisiti anagrafici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ».

2. All'articolo 24, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è soppresso.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono adottate misure in materia di giochi pubblici *on line*, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, tali da assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento di nuove o maggiori entrate in misura tale da garantire la copertura degli oneri di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**0. 1. 100. 60.** Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimenti, Cominardi.

*All'emendamento 1.100 dopo il capoverso articolo 1-ter aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*.

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ».

2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono

essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 31 luglio 2014, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2014, al personale di cui al citato comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.

**0. 1. 100. 61.** Marzana, Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia.

*(Inammissibile)*

*All'emendamento 1.100, dopo il capoverso articolo. 1-ter aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*.

1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: « fino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2018 ».

2. Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dal comma 1 del presente articolo, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.

**0. 1. 100. 62.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, dopo il capoverso articolo 1-ter aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*.

*(Interpretazione autentica del comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243).*

1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel senso che ai fini dell'accesso al regime sperimentale resta valida la sola maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015.

**0. 1. 100. 63.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, dopo il capoverso articolo 1-ter aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*.

*(Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario e marittimo).*

1. All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, le parole: « al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « al presente comma » e le parole: « ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'Inps ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 » sono sostituite dalle seguenti: « ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria marittimi ».

**0. 1. 100. 64.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, dopo il capoverso articolo 1-ter aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*.

*(Validità degli accordi per la gestione di eccedenze occupazionali).*

1. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta, anche in deroga alla normativa vigente, piena validità a tutti gli accordi stipulati dalle imprese anche in sede non governativa, entro il 31 dicembre 2011, per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, compresi gli ammortizzatori sociali in deroga.

**0. 1. 100. 65.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, dopo il capoverso articolo 1-ter aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*.

1. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali determinatisi a seguito

delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta una relazione trimestrale alle competenti Commissioni parlamentari relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento nonché, di quelli che avrebbero potuto accedere al trattamento pensionistico secondo la previgente normativa, oltre alla classificazione della tipologia di accordo eventualmente intercorsa tra lavoratore ed azienda nei casi di incentivo e ai relativi effetti finanziari derivanti nonché alla classificazione del numero di lavoratori che potranno potenzialmente usufruire delle deroghe previste dall'ordinamento nel trimestre successivo ed ai relativi effetti finanziari.

**0. 1. 100. 66.** Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimenti, Cominardi.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 8, sostituire il comma 3 con il seguente:*

2. All'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le parole: « a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a 1.950 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.500 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.500 milioni di euro per

l'anno 2017 e a 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 ».

**0. 1. 100. 67.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 8, al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le parole: « a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a 1.585 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.117,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.339,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a 1.432,6 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.388,6 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 1.343,6 milioni di euro per l'anno 2022. »

**0. 1. 100. 68.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 8, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al primo periodo dopo le parole: « convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, », sono inserite le seguenti: « nonché per finanziare ulteriori interventi di salvaguardia in favore di lavoratori che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento, secondo i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 dicembre 2022, ».

**0. 1. 100. 69.** Placido, Airaudò.

*L'articolo 1 è sostituito dai seguenti:*

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 22, comma 1, all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).*

1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al predetto articolo 22, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « ulteriori 55.000 soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « ulteriori 35.000 soggetti »;

b) alla lettera a), le parole: « alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori che ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « siano percettori, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, ovvero cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

secondo le modalità di cui al decreto 8 ottobre 2012 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 2012, n. 17 »;

2. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 198 milioni di euro per l'anno 2016, 380 milioni di euro per l'anno 2017, 495 milioni di euro per l'anno 2018, 240 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Per effetto di quanto disposto al comma 1, lettera a), del presente articolo, è operata una corrispondente diminuzione nel contingente numerico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012 citato al comma 1, lettera b), del presente articolo.

4. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al predetto articolo 11, comma 2, le parole: « nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni di euro per l'anno 2014, di 83 milioni di euro per l'anno 2015, di 63 milioni di euro per l'anno 2016, di 43 milioni di euro per l'anno 2017, di 24 milioni di euro per l'anno 2018 e di 6 milioni di euro per l'anno 2019 ». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235

della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 61 milioni di euro per l'anno 2016, 42 milioni di euro per l'anno 2017, 23 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019.

#### ART. 1-bis.

*(Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche).*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194 al 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nei limiti di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionino, entro il periodo di fruizione dell'indennità

di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento potrà comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità sopra indicato;

b) nei limiti di 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

c) nei limiti di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) nei limiti di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti

utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

e) nei limiti di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel predetto comma 1.

3. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non può avere decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si applicano per ogni singola categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 2014, n. 17. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e altresì provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

5. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce annualmente al Parlamento in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 331 milioni di euro per l'anno 2017, 203 milioni di euro per l'anno 2018, 173 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati per gli importi di cui al precedente periodo.

#### ART. 1-ter.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147).*

1. L'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, potrà essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

#### *Conseguentemente:*

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 7;*

b) *sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

#### ART. 8.

*(Disposizioni di copertura finanziaria).*

1. Per effetto delle modifiche di cui agli articoli 1 e 1-bis, all'articolo 1, comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, quarto periodo, le parole: « a 1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020 » sono

sostituite dalle seguenti: « a 1.354 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.397 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.320 milioni di euro per l'anno 2018, a 626 milioni di euro per l'anno 2019, a 172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022 ».

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2014, 91 milioni di euro per l'anno 2017, 315 milioni di euro per l'anno 2018 e 73 milioni di euro per l'anno 2019.

3. All'onere derivante da quanto previsto dall'articolo 1-bis e dal comma 2 del presente articolo pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 128 mi-

lioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 259 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 per effetto delle economie derivanti dall'articolo 1;

b) quanto a 137 milioni di euro per l'anno 2015, 119 milioni di euro per l'anno 2016, 93 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1. 100.** Il Governo.

## ALLEGATO 2

**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico (Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo).**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* della presente disposizione *con le seguenti:* della presente legge.

**0. 1. 100. 55.** Fedriga.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 5, sostituire le parole:* riferisce annualmente al Parlamento *con le seguenti:* entro il 30 giugno di ogni anno trasmette alle Camere una relazione

**0. 1. 100. 71.** Il Relatore.

*All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 6, sostituire le parole da:* 331 milioni di euro *fino a:* per l'anno 2019 *con le seguenti:* 355 milioni di euro per l'anno 2017, 303 milioni di euro per l'anno 2018, 203 milioni di euro per l'anno 2019.

*Conseguentemente, al capoverso articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole da:* 2.397 milioni di euro *fino a:* per l'anno 2019 *con le seguenti:* 2.421 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.420 milioni di euro per l'anno 2018, a 656 milioni di euro per l'anno 2019;

*b) al comma 2, sostituire le parole da:* 91 milioni di euro per l'anno 2017 *fino alla fine del comma con le seguenti:* 67 milioni

di euro per l'anno 2017, 215 milioni di euro per l'anno 2018 e 43 milioni di euro per l'anno 2019.

**0. 1. 100. 72.** Il Relatore.

*Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:*

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).*

1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al predetto articolo 22, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'alea, le parole:* « ulteriori 55.000 soggetti » *sono sostituite dalle seguenti:* « ulteriori 35.000 soggetti »;

*b) alla lettera a), le parole:* « alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori che ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai

sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: « siano percettori, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, ovvero cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al decreto 8 ottobre 2012 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2012, n. 17 »;

2. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 198 milioni di euro per l'anno 2016, 380 milioni di euro per l'anno 2017, 495 milioni di euro per l'anno 2018, 240 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Per effetto di quanto disposto al comma 1, lettera a), del presente articolo, è operata una corrispondente diminuzione nel contingente numerico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012 citato al comma 1, lettera b), del presente articolo.

4. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'arti-

colo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al predetto articolo 11, comma 2, le parole: « nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni di euro per l'anno 2014, di 83 milioni di euro per l'anno 2015, di 63 milioni di euro per l'anno 2016, di 43 milioni di euro per l'anno 2017, di 24 milioni di euro per l'anno 2018 e di 6 milioni di euro per l'anno 2019 ». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 61 milioni di euro per l'anno 2016, 42 milioni di euro per l'anno 2017, 23 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019.

#### ART. 1-bis.

*(Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche).*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194 al 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nei limiti di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionino, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento potrà comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità sopra indicato;

b) nei limiti di 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

c) nei limiti di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) nei limiti di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-*ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

e) nei limiti di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel predetto comma 1.

3. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al presente

articolo, non può avere decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si applicano per ogni singola categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 2014, n. 17. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e altresì provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

5. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce annualmente al Parlamento in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 331 milioni di euro per l'anno 2017, 203 milioni di euro per l'anno 2018, 173 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati per gli importi di cui al precedente periodo.

ART. 1-ter.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147).*

1. L'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, potrà essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n.147, e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

*Conseguentemente:*

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 7;*

b) sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

(Disposizioni di copertura finanziaria).

1. Per effetto delle modifiche di cui agli articoli 1 e 1-bis, all'articolo 1, comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, quarto periodo, le parole: « a 1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « a 1.354 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.397 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.320 milioni di euro per l'anno 2018, a 626 milioni di euro per l'anno 2019, a 172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022 ».

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2014, 91 milioni di euro per l'anno 2017, 315 milioni di euro per l'anno 2018 e 73 milioni di euro per l'anno 2019.

3. All'onere derivante da quanto previsto dall'articolo 1-bis e dal comma 2 del presente articolo pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 259 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 per effetto delle economie derivanti dall'articolo 1;

b) quanto a 137 milioni di euro per l'anno 2015, 119 milioni di euro per l'anno 2016, 93 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1. 100.** Il Governo.

## ALLEGATO 3

**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico (Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo).**

**CORREZIONI DI FORMA APPROVATE**

*All'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo le parole: 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero aggiungere le seguenti: siano.*

*All'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 1,*

*lettera a), con le seguenti: indicato nella prima voce della Tabella di cui all'articolo 6, comma 1,*

*All'articolo 1-ter, comma 1, sostituire le parole: potrà con le seguenti: può.*